

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18/05/2020.

Sommario

Art. 1 - Campo di applicazione.....	1
Art. 2 - Principi generali	1
Art. 3 - Oggetto del regolamento	2
Art. 4 - Finalità e Obiettivi	2
Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti	3
Art. 6 - Definizioni.....	5
Art. 7 - Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani.....	7
Art. 8 - Rifiuti Speciali	8
Art. 9 - Altre particolari categorie di rifiuti	8
Art. 10 - Rifiuti abbandonati sul territorio.....	9
Art. 11 - Attività di competenza del Comune.....	9
Art. 12 - Attività di competenza del Gestore del servizio	10
Art. 13 - Obblighi e Divieti.....	13
Art. 14 - Sanzioni.....	16
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie.....	17
ALLEGATO A.....	18

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e 4, all'interno del territorio comunale di Massa.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 42 del 29/07/2014 e successive modifiche", per quanto applicabili.

Art. 2 - Principi generali

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di qualsiasi genere e provenienza, si configura come attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:

- a) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- b) in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- b) le modalità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- c) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto urbano residuo da avviare a trattamento.
- d) I contenuti di dettaglio di cui ai precedenti punti a), b), c) rimandando la definizione degli stessi ad apposita ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del trattamento, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i
- f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- g) la modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
- h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 4 - Finalità e Obiettivi

Ai sensi dell'art. 198 c. 2 lett. g) del D.Lgs. 152/06, **il presente regolamento stabilisce i criteri quali – quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.**

Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge regionale Toscana (L.R. 25/1998), il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello di Gestione in linea con Piano Straordinario dell'ATO TOSCANA COSTA (anno 2015) rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per le utenze non domestiche, e di tipo misto (domiciliare ed a isola ecologica intelligente) per le utenze domestiche.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione anche finalizzate alla prevenzione nella produzione dei rifiuti ed all'aumento della qualità e della purezza delle frazioni merceologiche differenziate.

Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, di seguito specificate:

HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante.

Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti auto reattivi esplosivi;

HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;

HP3 "Infiammabile":

- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idro-reattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti auto-riscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti auto-reattivi infiammabili;

HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari" :

rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;

HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione":

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;

HP6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;

HP7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;

HP8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;

HP9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

HP10 "Tossico per la riproduzione":

rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;

HP11 "Mutageno" : rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;

HP12 "Liberazione di gas a tossicità acuta" :

rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;

HP13 "Sensibilizzanti": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;

HP14 "Eco-tossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;

HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Il presente regolamento rimanda per la raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento, al regolamento (CE) n. 1774/2002 relativamente a:

- i) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati;
- j) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie.

Art. 6 - Definizioni

Oltre alle definizioni di cui agli artt. 183, 218 del D.Lgs. 152/06, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti definizioni:

- "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- "**rifiuto pericoloso**": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- "**rifiuto organico**" rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,

ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- "**rifiuto biodegradabile**" rifiuto prodotto dalla manutenzione di giardini e parchi, oltre che i cigli erbosi delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, inclusi il rifiuto proveniente da cimiteri (di seguito denominato **Verde**);
- "**autocompostaggio**": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- "**detentore**": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti (di seguito **frazione merceologica**) è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- "**riciclaggio**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- "**Centro di Raccolta (CdR)**": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è regolata dal DM 8 aprile 2008 s.m.i.;
- "**Centro di Raccolta Mobile (CdRM)**": automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- "**compostaggio di comunità**": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani

prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- “**utenza domestica singola**”: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- “**utenza domestica condominiale**”: utenza che dispone oltre a contenitori propri, per le diverse frazioni di rifiuto, di contenitori con utilizzo collettivo atti all'esposizione;
- “**rifiuti assimilabili**”: i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all'art. 7 possono essere assimilati ai rifiuti urbani;
- “**rifiuti assimilati**”: i rifiuti assimilabili, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati “**frazioni merceologiche**” ed identificano i diversi flussi in base al tipo ed alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico come da elenco:

- ORGANICO (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
- VETRO (imballaggi in vetro);
- CARTA, CARTONE E TETRAPAK (rifiuti ed imballaggi di carta, cartone e tetrapak)
- MULTIMATERIALE (imballaggi in plastica e metallo);
- RUR (Rifiuto Urbano Residuo);
- VERDE (rifiuti biodegradabili prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini).
- INGOMBRANTI (beni di consumo durevoli, d'arredamento, e/o d'uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo ad esempio materassi, mobili, i materiali ferrosi ingombranti d'uso domestico, i mobili e il legname).
- RAEE (apparecchiature elettriche e elettroniche, beni alimentati elettronicamente come elettrodomestici, ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV, PC ecc.).

Art. 7 - Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani

Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quali-quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, **ai fini della raccolta e dello smaltimento**, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati all'art. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione interministeriale del 17 giugno 1984, riportati nell'elenco che qui si integra e si allega (**Allegato A**).

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario come definiti dall'art. 218, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, riportati nell'**Allegato A**, e che eccedono

le quantità ivi previste, sono rifiuti speciali (non assimilati agli urbani) e non possono essere conferiti al servizio pubblico e devono essere gestiti secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 - Rifiuti Speciali

I rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (ad eccezione di quelli assimilati ai rifiuti urbani di cui ai criteri quantitativi riportati nell'**Allegato A**, nonché per altre particolari categorie di cui al successivo art. 9) non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a separare detti rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere autonomamente a proprie spese ad un adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase concernente il deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e del decoro urbano.

Art. 9 - Altre particolari categorie di rifiuti

Ai fini del presente Regolamento, si qualificano quali rifiuti inerti i materiali provenienti da demolizioni e scavi, materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali devono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, a impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 184 c. 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, al Centro di Raccolta Comunale, nel quantitativo di n. 3 secchi da 10 litri al giorno o massimo 0,10 mc/giorno.

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici, accumulatori per auto esausti ed oli minerali esausti possono essere conferiti, da parte degli utenti domestici, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale.

Gli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente al Centro di Raccolta Comunale. Gli olii e grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti assimilabili e come tali devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti, e conferiti dagli stessi al

centro di raccolta.

Art. 10 - Rifiuti abbandonati sul territorio

Ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

A chiunque viola i divieti di cui al primo comma saranno commisurate le sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 D.Lgs. 152/2006 e di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

In mancanza dell'individuazione del responsabile della violazione, i rifiuti saranno rimossi, ed avviati a recupero o allo smaltimento nei termini previsti dal contratto di servizio in essere con il Gestore.

L'abbandono dei rifiuti vicino ai contenitori, siano essi mastelli, cassonetti o CdR Mobili, che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico costituisce violazione dei divieti previsti all'art. 192 D.Lgs. 152/2006. La rimozione di tali rifiuti è effettuata dal Gestore ed è compito della Polizia Locale l'attività di sorveglianza ed individuazione del trasgressore, oltre alla successiva applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 11 - Attività di competenza del Comune

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Al Comune sono attribuite le competenze di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 in particolare l'adozione dei provvedimenti tesi a disciplinare la gestione dei rifiuti e assicurare:

- a) la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del

richiamato D.Lgs. 152/2006;

- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto.

Al Comune competono inoltre l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, volti a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

In merito alle regole di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali, esposizione dei mastelli e contenitori, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, conferimento differenziato e trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche, promuovere il recupero delle stesse e ridurre il flusso del rifiuto urbano residuo da avviare a trattamento, il presente regolamento rimanda all'apposita ordinanza sindacale di cui al precedente art. 3 lettera d).

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.

Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso il Gestore del servizio di cui al successivo art. 12.

Art. 12 - Attività di competenza del Gestore del servizio

Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento del **RUR** (Rifiuto Urbano Residuo) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (**Organico**) dei rifiuti urbani;
- servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti** e

RAEE dei rifiuti urbani, sia di tipo stradale (abbandoni), sia di tipo domiciliare gratuito con prenotazione e o a pagamento;

- gestione e controllo dei **Centri di Raccolta Comunali**, nel rispetto della normativa ex DM 8 Aprile 2008 e s.m.i .;
- servizio di raccolta, trasporto e conferimento ai Centri di Raccolta/impianti del rifiuto biodegradabile (sfalci e potature di seguito Verde) dei rifiuti urbani, mediante servizio domiciliare a carattere pubblico a pagamento per gli aderenti al servizio;
- servizio di stoccaggio del rifiuto **Verde** conferito da parte dei privati cittadini ai Centri di Raccolta comunali o sovra comunali;
- servizio di trasporto e recupero del Verde conferito ai Centri di Raccolta, agli impianti di trattamento per la trasformazione in compost di qualità;
- servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi** abbandonati sul territorio comunale o conferiti ai Centri di Raccolta;
- servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate: **Carta e Cartone, Multi-materiale leggero** (Imballaggi in plastica e metallo), **Vetro, Farmaci scaduti, Pile e batterie, Toner**;
- servizio di raccolta, trasporto a recupero degli Abiti usati e dell'Olio vegetale;
- servizio di **spazzamento manuale e meccanizzato**, lavaggio strade e piazze, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani;
- servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili, dei laghi e del mare. Tra questi rifiuti sono riconducibili i rifiuti spiaggiati (c.d. **Lavarone**) ed i rifiuti provenienti dalla manutenzione dei canali di competenza dei Consorzi di Bonifica;
- servizio di raccolta e smaltimento dei **rifiuti assimilati ai rifiuti urbani**, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato così come definiti nei termini di cui all'allegato A del presente regolamento;
- servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di **esumazione o estumulazione** svolte nei cimiteri comunali;
- verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
- attività di educazione ambientale rivolta principalmente ai bambini e allievi delle scuole finalizzata all'introduzione dei concetti di prevenzione della produzione dei rifiuti, preparazione per il riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio, recupero di materia ed energia, infine lo smaltimento;

- attività di sensibilizzazione ambientale rivolta a tutti gli utenti (cittadini e utenze non domestiche) da svolgersi prioritariamente ad ogni modifica o integrazione del servizio cittadino di raccolta differenziata;
- gestione integrale, informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite. Tra le attività sono riconducibili l'introduzione di un sistema di tracciabilità delle utenze con strumentazione passiva tipo Radio Frequency Identification (RFID);

Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento.

Le modalità di raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti urbani, stoccaggio, trasporto e recupero e/o smaltimento, nonché tutte le altre articolazioni del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dai Piani Finanziari annuali per il Ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati approvati allo scopo di stabilire gli importi tabellari concorrenti alla determinazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI).

Il Gestore è tenuto all'osservanza della **Carta dei Servizi** conforme alle disposizioni normative vigenti con cui sono indicate le modalità di erogazione del servizio e sono garantiti gli standard qualitativi e quantitativi del servizio offerto, con l'intento di monitorarne e migliorarne la qualità.)

Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola frazione merceologica e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati (MUD, ARRR) e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'amministrazione comunale.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Gestore. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta, trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio o da quelli convenzionati con lo stesso.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è

tenuto, con le modalità che lo stesso ritiene più appropriate, in conformità ai decreti promulgati dall'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito (Numero Verde), un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica ed una applicazione scaricabile sui maggiori smartphone;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;

Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti dal Gestore ed informerà Il Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei servizi erogati.

Art. 13 - Obblighi e Divieti

1. Sono vietati:

- a) il deposito (non temporaneo) di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
- b) la cernita e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di mastelli e cassonetti/bidoni (di seguito contenitori) lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori o sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori o sacchi non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

- j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- m) il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi;
- n) il deposito o l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) così come previsto dagli artt. 232, 232 bis e 232 ter del D.Lgs. 152/2006 sui piccoli rifiuti;
- o) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali (non assimilati) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- q) il danneggiamento delle attrezzature (contenitori e sacchi) e strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- r) il conferimento dei rifiuti urbani e speciali da parte di cittadini non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale;

2. Presso i Centri di Raccolta Comunali sono vietati:

- s) il deposito dei rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta Comunali;
- t) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- u) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- v) la cernita e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- w) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comunale;
- x) il danneggiamento delle strutture dei Centri di Raccolta Comunali;
- y) il conferimento di rifiuti speciali (non assimilati) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- z) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di Raccolta Comunale.

3. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

- aa) Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal presente Regolamento;
- bb) I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui alle norme in materia ambientale e al D.Lgs.

- 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati;
- cc) i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
 - dd) Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti come indicato nell'apposita ordinanza sindacale di cui al precedente art. 3 lettera d);
 - ee) I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente che procederà per proprio conto alla successiva separazione delle frazioni merceologiche promiscue;
 - ff) E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
 - gg) E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comunale da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.,;
 - hh) E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale;
 - ii) E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
 - jj) E' vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione;
 - kk) E' vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti;
 - ll) E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata, eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dagli enti competenti con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
 - mm) Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività;

nn) In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi precedenti, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, l'Autorità competente procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14 - Sanzioni

Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e dell'Ordinanza Sindacale di cui all'art. 3 lettera d) dello stesso

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento e correlata Ordinanza sono accertate dal **Servizio di Polizia Locale**.
2. Possono essere accertate anche:
 - (a) da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " **Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale**".

Verifiche e controlli

3. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze;
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento;
5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che li trasmetterà all'Autorità Competente per il completamento dell'iter procedimentale;
6. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.;
7. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi previsti; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione

unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione;

8. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento o dall'Ordinanza Sindacale richiamata;
9. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Regime sanzionatorio

10. Le infrazioni al presente Regolamento e della relativa Ordinanza Sindacale richiamata all'art. 3 lettera d), sono punite:
 - (a) per quanto ricade nelle violazioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - (b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento e correlata Ordinanza Sindacale con le sanzioni, nei limiti minimo (€ 25) e massimo (€ 500), di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività;
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dello smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 136 del 31.07.1992.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate;
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

ALLEGATO A

Classificazione rifiuti assimilabili agli urbani

Per le attività di servizi artigianato, commercio ed agricoltura, in attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'art 195, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilabilità sono disciplinati dal presente regolamento. In relazione ai criteri qualitativi i rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

I rifiuti dichiarati non pericolosi con codice a specchio, possono essere conferiti dietro presentazione di certificato analitico di classificazione e caratterizzazione del rifiuto, valido secondo la normativa vigente, comprensivo eventualmente di test di cessione.

Condizioni qualitative

- 1. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) e/o contenitori vuoti che non hanno contenuto sostanze pericolose o altrimenti bonificati ma solo dietro presentazione di certificato di avvenuta bonifica:**

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

- 2. sacche o sacchetti di carta o plastica , fogli di carta, plastica o cellophane:**

07 02 13 rifiuti plastici

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

17 02 03 plastica

20 01 01 carta e cartone

20 01 39 plastica

- 3. cassette o pallets di legno, plastica o metallo in genere:**
- 15 01 02 imballaggi in plastica
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 15 01 04 imballaggi metallici
- 4. accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili:**
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 imballaggi in plastica
 - 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 5. frammenti e manufatti in vimini e sughero, scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli, fibra di legno, pasta di legno (solo se almeno palabile), pannelli di legno non contenenti sostanze pericolose:**
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 - 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*
 - 17 02 01 legno
 - 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
 - 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14* 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
 - 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 - 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da

quelli di cui alla voce 15 02 02*

20 01 11 prodotti tessili

6. paglie e prodotti di paglia:

20 02 01 rifiuti biodegradabili

7. feltri e tessuti non tessuti:

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui

alla voce 04 02 14* 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

8. pelle e similpelle:

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14*

9. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (sono resine termoplastiche le seguenti: polistirolo, policarbonato, polimetilmetacrilato, PVC, polipropilene isotattico, polietilene):

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07* 07 02 13 rifiuti plastici

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*

10. rifiuti ingombranti:

20 03 07 rifiuti ingombranti

11. imbottiture provenienti o destinate a parti di materiali e/o rifiuti ingombranti:

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 07 rifiuti ingombranti

- 12. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti in parquet (non in materiale inerte) e solo se accompagnati da analisi di caratterizzazione che ne attestino la non pericolosità:**

17 02 01 legno

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

- 13. materiali isolanti anche in pannelli (con esclusione dei materiali inerti, quali ad esempio, gesso, o con esclusione di materiali costituiti da sostanze pericolose quali lana di roccia, lana di vetro o catrame) non provenienti da attività che si occupino della costruzione e/o demolizione di edifici di qualunque tipo:**

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

- 14. materiali in pannelli di plastica:**

17 02 03 plastica

- 15. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili:**

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

16 01 17 metalli ferrosi

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*

- 16. scarti in genere della produzione degli alimenti, purché non allo stadio liquido (quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, non inscatolati o imballati – le scatole o gli imballaggi in genere devono essere separati dagli scarti - , scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi,**

caseina, sanse:

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la

trasformazione 02 03 05 fanghi prodotti dal

trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 rifiuti

non specificati altrimenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco

degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati

altrimenti

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la

trasformazione 02 06 02 rifiuti legati all'impiego

di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco

degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati

altrimenti

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25 oli e grassi commestibili

17. cavi e materiale elettrico in genere:

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09*

a 16 02 13*

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*

- 18. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...) anche derivate da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili):**

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 02 01 rifiuti biodegradabili

- 19. apparecchiature elettriche ed elettroniche in generale (AEE), comprese parti di computer o pc (esclusi i monitor contenenti sostanze pericolose, le stampanti con toner all'interno e qualsiasi AEE che presentino parti o componenti pericolose) provenienti da azienda e/o attività commerciali di qualunque tipo che non abbiano come oggetto della propria attività la vendita, la riparazione e/o la manutenzione di tali AEE:**

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*

- 20. oli vegetali provenienti da attività di ristorazione in genere (mense, ristoranti, bar in genere):**

20 01 25 oli e grassi commestibili

- 21. lettiere per animali costituite da sostanze naturali quali paglia o fieno:**

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

20 02 01 rifiuti biodegradabili

Condizioni quantitative

I rifiuti speciali non pericolosi, come dichiarati assimilati, nelle quantità di 15 kg / mq anno, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree, in cui tali rifiuti sono prodotti, restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs.

n. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, al Centro di Raccolta Comunale, nel quantitativo di n. 3 secchi da 10 litri al giorno o massimo 0,10 mc/giorno.